



Copia

CITTA' DI CHERASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

OGGETTO: ANNO 2022 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) -
TARIFFE - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo consiglio Comunale in seduta pubblica in sessione Straordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. DAVICO Carlo - Sindaco	Sì
2. FERRONDI Umberto - Assessore	Sì
3. BOTTERO Elisa - Assessore	Sì
4. BOGETTI Claudio - Vice Sindaco	Giust.
5. ROSSO Avv. Massimo - Presidente	Sì
6. BONURA Giuseppe - Consigliere	Sì
7. BARBERO Sergio Giovanni - Consigliere	Sì
8. DOGLIANI Agnese Marcella - Assessore	Sì
9. FISSORE Lidia - Consigliere	Sì
10. DOMPE' Giuseppe - Consigliere	Sì
11. CERONE Elisa - Consigliere	Sì
12. GERMANO Roberto - Consigliere	Sì
13. PANERO Domenico - Consigliere	Giust.
Totale presenti	11
Totale assenti	2

Con l'intervento e l'opera del Signor D'AGOSTINO Dr. Francesco - Segretario Comunale.

Il Signor ROSSO Avv. Massimo nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Su relazione dell'assessore al bilancio Bottero Elisa:

Il nuovo metodo tariffario dei rifiuti non dipende dai parametri che ha imposto il Comune, ma di questi parametri che ha imposto ARERA. Per quanto riguarda gli aumenti e le diminuzioni si può dire che una buona parte di utenze domestiche e non domestiche, quindi le aziende, direi la maggior parte, non vedrà cambiamenti rispetto all'anno scorso sul tributo. Alcune lo vedranno diminuire, altri aumentare, ma al massimo come mi è stato detto dall'Ufficio ragioneria di 5 o 6 euro. Gli aumenti che potrebbero derivare sono dovuti alle dimensioni delle abitazioni o delle aziende o al numero di componenti familiari, cioè più si è più si paga proprio perché secondo il principio fissato da ARERA appunto più si è più si è grandi e quindi più si inquina e di conseguenza più si paga. Per questo eventuali aumenti sono dettati da questo principio e, ripeto, non saranno aumenti significativi.

Un'altra cosa che tengo a precisare è che il costo del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti di cui parlavamo anche prima non graverà sulle tasche dei cittadini e quindi sul tributo della TARI. Naturalmente è sempre difficile far quadrare i conti, ma noi amministratori comunque insieme all'Ufficio ragioneria abbiamo cercato di contenere al massimo i costi e di fare in modo appunto di non creare particolari aumenti.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.18 del 31/05/2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2022 un costo complessivo di €. 1.389.215,00;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva dicompetenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti .."*;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- il decreto 24 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno che ha previsto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2021) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2022, con eventuale congruaggio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche

che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come “*Attività industriali con capannoni di produzione*”, non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere, in via transitoria anche per l'anno 2022, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività denominata “*Attività industriali con capannoni di produzione*” al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 53,50% a carico delle utenze domestiche;
- 46,50% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (**all.1**) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che si ritiene opportuno:

- stabilire, ai sensi degli articoli 28 secondo comma lett. A) e B) del Regolamento TARI, le riduzioni approvate con delibera Consiglio n. 19 del 08.04.2014;
- quantificare in € 50.000,00 l'importo delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni, di cui agli artt. 28 a 31, che viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa, la cui copertura è prevista all'Int. 1.01.08.05 dello schema di bilancio 2022, sufficientemente capiente;
- prorogare, ancora per l'anno 2022 l'agevolazione dell'art. 29 comma 2 del regolamento comunale;

Preso atto che le scadenze approvate da questo Consiglio comunale per il pagamento del tributo in esame erano:

- 1° rata entro il 30 aprile dell'anno di competenza;
- 2° rata entro il 30 luglio dell'anno di competenza (scadenza per pagamento totale in unica soluzione);

- 3° rata entro il 30 ottobre dell'anno di competenza

Rilevato che si ritiene di poter proporre un differimento delle scadenze come di seguito dettagliato:

- 1° rata entro il 31 luglio 2022;
- 2° rata entro il 30 ottobre 2022;
- 3° rata entro il 30 dicembre 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta dell'Assessore al bilancio Elisa BOTTERO

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Con votazione palesemente espressa per appello nominale che ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente: voti favorevoli 9, contrari ZERO, astenuti 2 (GERMANO Roberto, CERONE Elisa), Consiglieri presenti 11, Consiglieri votanti 9

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n 18 del 31/05/2022;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato (**all.1**) della presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia, nella misura del 5%;
- 6) di stabilire che per l'anno 2022 il versamento della TARI, in base ai modelli di pagamento inviati dal gestore, avvenga ai sensi dell'art. 40 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI in n° 3 rate con scadenza posticipata rispettivamente al:
 - 1° rata entro il 31 luglio 2022;
 - 2° rata entro il 30 ottobre 2022;
 - 3° rata entro il 30 dicembre 2022

- 7) di confermare per il 2022:
- ai sensi degli articoli 28 secondo comma lett. A) e B) del Regolamento TARI, le riduzioni approvate con delibera Consiglio n. 19 del 08.04.2014;
 - la quantificazione in € 50.000,00 dell'importo delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni, di cui agli artt. 28 a 31, che viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa, la cui copertura è prevista all'Int. 1.01.08.05 dello schema di bilancio 2022, sufficientemente capiente;
 - la proroga dell'agevolazione dell'art. 29 comma 2 come descritto in premessa;
- 8) Di quantificare in € 1.389.215,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI), dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 9) di demandare al Responsabile del Servizio l'esecuzione alla presente deliberazione assumendo, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere in merito

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente: voti favorevoli 9, contrari ZERO, astenuti 2 (GERMANO Roberto, CERONE Elisa), Consiglieri presenti 11, Consiglieri votanti 9

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
F.to ROSSO Avv. Massimo

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dr. Francesco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li' 31/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: TARICCO Cristina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li' 31/05/2022

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
FINANZIARIO**
F.to: TARICCO Cristina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/06/2022 (N. 932 Reg. Pubblicazioni).

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to DOGLIANI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dr. Francesco

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione

- ☐ per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla pubblicazione)
- ☐ ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità)

Divenuta esecutiva in data 31/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'AGOSTINO Dr. Francesco

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo
Cherasco, li _____

L'INCARICATO